

dubbio riguardo all'obbligo dei parroci di consegnare i decessi succeduti nel loro distretto, io dal mio canto debbo eccitarne un altro. Io vorrei domandare al signor ministro se i ministri dei culti tollerati siano obbligati dalla legge a tenere i registri dei decessi. Io non ne conosco alcuna che ve li obblighi. So che abbondantemente, credo, in alcune parti, come nelle valli valdesi, si tengono questi registri; ma so che altrove o non si tengono o si tengono privatamente dai detti ministri, giacchè la legge non li obbliga. Vorrei inoltre far noto alla Camera una cosa che è succeduta non ha guari in una città del regno, in Nizza Marittima. Un ministro valdese, ivi residente, ha chiesto all'autorità il permesso di tenere i registri dello stato civile dei suoi correligionari, e ciò gli venne ricusato allegando che eravi già un'altra persona incaricata di quell'ufficio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Chi?

MALAN. Il cappellano inglese. Ora a me non pare troppo regolare che si accordi ai forestieri quest'ingerenza, e credo appunto perciò che non vi sia alcuna legge la quale dia ai ministri dei culti tollerati quest'obbligo speciale.

Io volli soltanto fare queste osservazioni per sapere se i ministri protestanti siano anch'essi obbligati a sottoporre a queste consegne.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che, se non da una legge precisa, scritta, almeno da un uso che ha forza di legge i ministri protestanti abbiano obbligo di tenere i registri dello stato civile. E difatti la leva, rispetto ai protestanti, si fa sopra i registri dello stato civile tenuti dai ministri di quel culto. Se questi potessero ricusarsi a tenerli ed a somministrare gli elementi opportuni all'autorità civile onde poter fare i ruoli della leva, il servizio militare in quelle comunità sarebbe incagliato. Quindi io ho per fermo che i ministri del culto protestante siano realmente tenuti a questa obbligazione, giacchè non è mai succeduto alcun inconveniente per la parte la più grave della tenuta dei registri, quella delle nascite per ciò che riflette la leva; e siccome non ha dato luogo a nessun inconveniente per il passato, io sono certo che non ne farà sorgere per l'avvenire.

PERNATI. Darò un semplice schiarimento alla Camera: le regie patenti del 20 giugno 1837 stabiliscono all'articolo 59:

« Nei comuni in cui un culto non cattolico è tollerato, il ministro di tal culto terrà parimente in doppio gli stampati che gli verranno somministrati a diligenza degl'intendenti per iscrivervi gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei non cattolici del rispettivo circondario. »

MALAN. Io non ho contestato menomamente che nelle valli valdesi, per esempio, i ministri fossero obbligati di consegnare le nascite, i matrimoni ed i decessi, ma il mio dubbio sarebbe solo per le città dove il culto non è ufficialmente riconosciuto.

Ho sottoposto poi alla Camera il caso in cui si è rifiutato di incaricare un ministro valdese di tenere i registri e si sono dati invece ad un forestiero.

Ora io domando: questo forestiero sarà anch'egli sottoposto a pagare questa multa, ove non trasmettesse la nota prescritta. Io credo che questo caso non potrà verificarsi mai.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non potrei dare ora schiarimento intorno al caso speciale. Sicuramente, se vi è a Nizza di mare una congregazione protestante nazionale, deve essere il ministro nazionale che tenga i registri dello stato civile. Probabilmente perchè pel pas-

sato vi erano molti inglesi protestanti e pochi nazionali, era il ministro inglese che teneva questi registri. Qualora il fatto cambiasse, e il numero dei nazionali sia tale da rendere necessaria una mutazione, sarà il ministro regnicolo che terrà i registri.

Del resto, venendo alle disposizioni dell'articolo, mi acconciò se la Camera vorrà stabilire che le note dei decessi vengano trasmesse ad ogni bimestre.

PALLIERI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione con questa variante, che, in luogo di « ad ogni trimestre, » si dica: « ad ogni bimestre. »

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte coll'emendamento proposto dal signor ministro che l'ammenda fissata sia stabilita in lire 10.

(La Camera approva.)

Qui finisce il titolo III per la tassa sulle successioni.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge contenente alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale. (Vedi vol. Documenti, pag. 459.)

Questo progetto, di già approvato da questa Camera, lo fu anche dal Senato del regno con due sole modificazioni, le quali, a parer mio, non ne mutano punto la sostanza. La prima di queste versa sull'alinea dell'articolo primo, l'altra consiste nella soppressione dell'articolo quinto.

Nel primo articolo fu soppressa la parola *pubblico* che si era aggiunta all'esercizio dei culti tollerati. Io credo che, dicendo ora *l'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi destinati*, la soppressione di quella parola non importi variazione circa alla sostanza di quell'articolo, perchè non sarebbe il caso della destinazione dei locali se questi non fossero all'esercizio pubblico destinati.

Del pari io reputo che il progetto non sia variato per la soppressione dell'articolo quinto, il quale era diretto a stabilire che l'ordine dato da un superiore ad un inferiore di pronunziare un discorso contrario alle leggi non potesse servire di scusa. Siccome è inconcusso il principio generale di diritto, che l'ordine di un superiore non può servire di scusa all'inferiore per ammettere un reato, ne segue che la sostanza del progetto non rimanga nemmeno in questa parte cangiata.

Forse poteva riuscire pericolosa la soppressione di questo articolo qualora si fosse approvato l'articolo secondo nel modo che lo formulava l'ufficio centrale del Senato, perchè non faceva più menzione dei ministri del culto, ma parlava in genere dei funzionari pubblici, tantochè sarebbesi potuto invocare per analogia una disposizione esistente nell'articolo 312 del Codice penale. Ma perchè non venne approvata la formula proposta dall'ufficio centrale, il dubbio testè accennato non si potrebbe per alcun modo eccitare.

Ciò essendo, trattandosi di una legge che è meglio venga sanzionata al più presto possibile, io prego la Camera di rimandarla alla stessa Commissione che aveva già esaminato il progetto ministeriale, perchè, venendone fatta la relazione nel breve termine che rimane alla durata di questa Sessione, possa questa legge ricevere la definitiva approvazione.